



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI  
DEL 07/02/2018

OGGETTO: SPESE DI GESTIONE UNITA' CINOFILA - ANNO 2018

Onere: € 2464,4 = IVA compresa.

Premesso che:

con deliberazione n. 126 del 06 maggio 2015 la Giunta Comunale ha deliberato:

- di istituire una unità cinofila all'interno del Corpo di Polizia Locale al fine di contrastare le situazioni urbane che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali spaccio di stupefacenti ed i fenomeni di violenza legati anche al consumo degli stupefacenti;
- di approvare il "Regolamento Unità Cinofila della Polizia Locale";
- di demandare al dirigente del Settore Sportello Unico, Servizi Demografici e Cultura, poi Settore Sportello Unico e Polizia Locale, ora Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali le attività e i provvedimenti conseguenti;

Atteso che con determinazione n. 619 del 07/05/2015 è stato acquistato il cane adatto alle finalità antidroga dalla ditta K-9 Service di Pozzi Daniele di Mornago (VI);

Visto che:

- con successiva comunicazione n. 171 del 20/3/2017 la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente alla proposta di inserire un nuovo cane di proprietà dell'agente conduttore all'interno della sopra citata unità cinofila;
- con DGC n. 286 del 18/10/2017 è stato approvato lo schema di convenzione denominato "Contratto di comodato per impiego di unità cinofila" nel quale sono state esplicitate le modalità di utilizzo della nuova unità;

Considerato, pertanto, che i cani necessitano nel corso dell'anno 2018:

- di mangime oltre che di altro materiale per la cura ed il benessere e che è opportuno rivolgersi di volta in volta, a seconda delle necessità degli stessi, allo stesso fornitore che dovrà essere facilmente raggiungibile dal conduttore degli animali;
- dell'assistenza veterinaria per visite di routine, profilassi filaria, vaccinazioni, esame coprologico;

Richiamati:

- il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per gli acquisti di beni e servizi **di importo pari o superiore a 1000 euro** e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento"

- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135](#), che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#). La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza." ;

Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una **spesa inferiore ad Euro 1.000,00**, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 ;

Visti i preventivi di spesa pervenuti via e-mail, conservati agli atti, in data 08/01/2018:

- dalla ditta Punto Azzurro S.r.l., Via Celio Nanino n. 129/21, 33010 Reana Rojale (UD) per l'acquisto del mangime per Euro 1.000,00 oltre ad Iva del 22% per un totale di Euro 1.220,00 (Iva compresa);
- dalla Clinica Veterinaria Strada Ovest di Cancelli Donatella, Via Santa Bona Vecchia n. 41, 31100 Treviso visite e profilassi che si rendessero necessarie durante l'anno per Euro 1.000,00 oltre ad Enpav 2% ed Iva 22% per un totale di Euro 1.244,40;

Dato atto che i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per le procedure in argomento sono i seguenti:

- CIG: ZBB21DE7E7 per la fornitura di mangime ed altro;
- CIG: Z5821DE8AC per i servizi veterinari.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

- la DCC n. 75/2017 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la DGC n. 06/2018 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;

1.

## 2. Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese inerenti la gestione, il mantenimento ed il trattamento sanitario dell'unità cinofila in servizio presso la Polizia Locale;

Richiamato l'art. 2 dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29/11/1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82558/18 del 23/02/1995;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto "Assetto macro-strutturale. Modifiche organizzative";
- l'atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 2343 del 14/12/2017;

## **2. DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, per l'anno 2018, la fornitura di mangime ed altro per il mantenimento dell'unità cinofila in servizio presso la Polizia Locale, alla ditta Punto Azzurro S.r.l., Via Celio Nanino n. 129/21, 33010 Reana del Rojale (UD), P.I. e C.F.: 0252380302, codice fornitore in Ascot: 40271, CIG: ZBB21DE7E7 ed i servizi veterinari per visite ed eventuali profilassi mediche che si rendessero necessarie alla Clinica Veterinaria Strada Ovest di Cancelli Donatella, Via Santa Bona Vecchia n. 41, 31100 Treviso, C.F.: CNCDTL58P53F132W, P.I.:04342020262, codice fornitore in Ascot: 38149, CIG: Z5821DE8AC
- 2) di impegnare i seguenti importi:
  - Euro 1.220,00 a favore di Punto Azzurro S.r.l., Via Celio Nanino, 129/21, 33010 Reana del Rojale (UD), P.I. e C.F.: 02502380302, codice fornitore in Ascot: 40271, al capitolo 131549/55 "Polizia Municipale – acquisto altri beni di consumo", esigibilità 2018, p.d.c.f. 1.3.1.2.999;
  - Euro 1.244,40 a favore della Clinica Veterinaria Strada Ovest di Cancelli Donatella, Via Santa Bona Vecchia n. 41, 31100 Treviso, C.F.:CNCDTL58P53F132W, P.I.: 04342020262,codice fornitore in Ascot: 38149, al capitolo 131549/50 "Polizia Municipale – prestazioni professionali specialistiche", esigibilità 2018, p.c.f. 1.3.2.11.999;
- 3) di comunicare l'affidamento precisando che:
  - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e, pertanto, il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano previste tramite banche e/o Poste Italiane S.p.a;

- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrarre della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritto Dott. Maurizio Tondato in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

– **DICHIARO**

Che:

- non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 1000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.

il Dirigente del Settore Polizia Locale,  
Affari Generali ed Istituzionali  
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare al cap. 131549/55 "polizia Municipale - acquisto altri beni di consumo" Euro 1220,00, p.d.c.f. 1.3.1.2.999, a favore di Punto Azzurro srl ed Euro 1.244,40 al cap. 131549/50 "Polizia Municipale - prestazioni professionali specialistiche", p.d.c.f. 1.3.2.11.999 a favore della Clinica Veterinaria di Cancelli Donatella - esigibilità 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 2.464,00 per spese di gestione unità cinofila, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, come di seguito indicato:

- € 1.220,00 in favore di Punto Azzurro S.r.l. (ascot 40271) per l'acquisto di mangime e ed altro, al capitolo 131549/55 "Polizia Municipale - acquisto altri beni di consumo" (U. 1.03.01.02.999) - imp. 2018/1251;
- € 1.244,40 in favore di Cancelli Donatella (ascot 38149) per prestazioni specialistiche di veterinaria, al cap. 131549/50 "Polizia Municipale - prestazioni professionali specialistiche" (U. 1.03.02.11.999) - imp. 2018/1252;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria